

ORDINANZA MUNICIPALE:

- VIETANTE L'USO INDEBITO DI BOMBOLETTE SPRAY E OGGETTI CONTUNDENTI
 - VIETANTE L'USO DI OGGETTI PIROTECNICI, MORTARETTI E SIMILI
-

Il **MUNICIPIO DI MASSAGNO** in applicazione dell'**art. 192** (LOC)

richiamati:

- la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977;
- l'Ordinanza federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
- la Legge federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
- la Legge cantonale sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sugli esplosivi del 17 giugno 1981;

fatto riferimento alle competenze attribuitegli dagli articoli 107 LOC e 23 del relativo Regolamento di applicazione, (Polizia locale),

emette la seguente ordinanza:

1. E' vietata l'utilizzazione indebita di bombolette spray di qualsiasi tipo e con qualsiasi prodotto, ai danni di persone, beni pubblici e privati.
2. E' pure vietato l'uso di qualsiasi oggetto contundente, in particolare di manganelli, in plastica o altro materiale, modificati in modo da renderli più pesanti o trasformati così da provocare danni alle persone o alle cose.
3. E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico, mortaretti, petardi o simili che possono provocare danni alle persone o alle cose, ad eccezione di petardi aventi una lunghezza massima di 20 mm ed un diametro massimo di 4 mm.
4. Non possono essere venduti o consegnati a persone minori di 18 anni fuochi d'artificio e ogni altro mezzo contenete più di 10 gr. di polvere detonante.
5. La vendita di fuochi d'artificio è autorizzata dal 15 luglio al 1° agosto.
Il loro uso è ammesso solo in occasione della Festa Nazionale, riservati eventuali divieti emanati a causa di eventi particolari.
6. Qualsiasi violazione della presente ordinanza sarà perseguita, a norma dei disposti contenuti nell'art. 136 del Regolamento comunale, con l'applicazione di una multa.

IL MUNICIPIO